## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.", il quale stabilisce, per l'anno 2011, che la Giunta regionale definisce, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo eventuali deroghe, a favore degli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani;

ritenuto, per l'anno 2011, di riconfermare, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, sostanzialmente la disciplina contenuta, nella deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 30 dicembre 2009, per l'anno 2010;

rammentato che la deliberazione della Giunta regionale n. 3819/2009, nel premettere che per dotazione organica s'intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsti dall'amministrazione dell'ente locale e che pertanto essa è costituita dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine, ha previsto:

- per tutti gli enti locali, in generale, il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente al 30 settembre 2005, ed, in particolare, l'introduzione di precise possibilità di deroghe allo stesso divieto, che tendono, principalmente, ad incentivare le forme di gestione associata, definite al punto 3 della deliberazione n. 3819/2009;
- per il solo Comune di Aosta, con esclusione del personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia, al personale addetto alla polizia locale, al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici e al personale addetto alla realizzazione del progetto "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta Polo di Aosta":
  - il blocco del turn over nella misura del cinquanta per cento;

ritenuto necessario, relativamente al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi sociali rivolti agli anziani, prevedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della 1.r. 40/2010, la possibilità di derogare al limite di spesa posto, per l'anno 2011, dallo stesso articolo 9 (70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009), per gli enti che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per l'anno 2010;

ritenuto necessario stabilire, comunque, per l'anno 2011, un limite di spesa anche per la spesa relativa al personale di cui al punto precedente, che può essere costituito dalla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

considerato, inoltre, opportuno stabilire, per gli enti locali che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, che il limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 per tale personale deve essere calcolato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel biennio 2007/2008, incrementata della spesa derivante dai rinnovi contrattuali collettivi regionali intervenuti successivamente;

visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali nella riunione del 21 dicembre 2010 sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998 e dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 40/2010;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative, come modificata con DGR 3420/2010;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

## **DELIBERA**

- 1. di riconfermare, per l'anno 2011, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli enti locali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.", la disciplina, prevista per l'anno 2010, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3819 del 30 dicembre 2009, il cui contenuto viene sostanzialmente riproposto, nei successivi punti della presente deliberazione;
- di stabilire, quindi, il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30 settembre 2005, dedotti i posti relativi al personale eventualmente trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità montane o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali.
  Ai fini del rispetto del suddetto divieto, non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportano un incremento della spesa, calcolata in relazione alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, aumentata dell'importo dell'eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell'ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti, ed esclusi gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005;
- 3. di precisare che sono esclusi dal divieto di cui al punto 1:
  - a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
  - b) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, previa verifica dell'impossibilità di trasferimento di personale dei Comuni, qualora si renda necessario:
    - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali, che hanno previsto tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 23 febbraio 2007 (ad esempio: legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni.

Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31", legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato");

- per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi già trasferiti o che saranno trasferiti ai sensi degli articoli 84 e 85 della 1.r. 54/1998 e dell'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.";
- c) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
- d) i singoli enti locali, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni o di servizi gestiti attraverso le forme di collaborazione disciplinate dal Titolo I, Parte IV della 1.r. 54/1998 (Associazioni dei Comuni e convenzioni), a condizione che la forma di collaborazione utilizzata abbia una durata di almeno 5 anni, e per lo svolgimento di funzioni comunali da gestire in forma associata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.";
- e) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
- f) il Comune di Aosta, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, qualora si renda necessario per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive";
- 4. di stabilire, per l'anno 2011, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possano ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2011 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2011;
- 5. di stabilire che le limitazioni di cui al punto 4 non si applichino al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia, al personale addetto alla polizia locale, al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici e al personale addetto alla realizzazione del progetto "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta Polo di Aosta";
- 6. di dare atto, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della 1.r. 40/2010, la spesa degli enti locali relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, per l'anno 2011, non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo quanto previsto ai successivi punti 7 e 8;
- 7. di stabilire, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi sociali rivolti agli anziani, esclusivamente per gli enti locali che hanno rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per l'anno 2010, della cui osservanza gli stessi enti devono darne atto nel provvedimento di assunzione della spesa, che, per l'anno 2011, la spesa relativa al personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di

- collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro per tali servizi, non può superare quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- 8. di stabilire, inoltre, che, per gli enti locali che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità di cui ai punti 6 e 7, i limiti posti dagli stessi, rispettivamente, del 70 e del 100 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, devono essere calcolati con riferimento alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel biennio 2007/2008, incrementata della spesa derivante dai rinnovi contrattuali collettivi regionali intervenuti successivamente;
- 9. di dare atto che spetta agli organi di revisione degli enti locali il controllo sul rispetto delle limitazioni poste dalla presente deliberazione, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
- 10. di stabilire che gli enti locali comunichino alla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale, con le modalità definite dalla stessa Direzione, i dati necessari ad effettuare annualmente un monitoraggio sulla consistenza del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso gli enti stessi e della relativa spesa.